

# dossier

13 aprile 2022

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132

---

Atto del Governo n. 374

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 301



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 432

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI 1-5 .....	- 4 -
MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DI CUI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA .....	- 4 -
ARTICOLO 6 .....	- 5 -
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE .....	- 5 -
ARTICOLI 7-13 .....	- 9 -
QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA E PROCEDURE DI INSOLVENZA .....	- 9 -
ARTICOLI 14-24 .....	- 11 -
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI .....	- 11 -
ARTICOLO 25 .....	- 15 -
QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA .....	- 15 -
ARTICOLI 26-32 .....	- 15 -
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	- 15 -
ARTICOLI 33 E 34 .....	- 16 -
GRUPPI DI IMPRESE .....	- 16 -
ARTICOLI 35 E 36 .....	- 17 -
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA .....	- 17 -
ARTICOLI 37 E 38 .....	- 17 -
DISPOSIZIONI PENALI .....	- 17 -
ARTICOLI 39-44 .....	- 18 -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO .....	- 18 -
ARTICOLI 45-50 .....	- 18 -
ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONE FINANZIARIA .....	- 18 -



<b>Atto n.</b>	<b>374</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020)
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente

---

## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

L'articolo 1 della L. 53/2021, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

La direttiva europea, sopra menzionata, sulla ristrutturazione e sull'insolvenza è inclusa nell'Allegato A, al numero 22.

Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, si compone di 50 articoli, articolati in due Capi: Capo I “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, composto dagli articoli da 1 a 44, e Capo II “Disposizioni di coordinamento e abrogazione”, composto dagli articoli da 45 a 50. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1-5

#### **Modificazioni alle disposizioni generali di cui al Titolo I della Parte Prima del Codice della crisi d’impresa**

**Le norme** recano modifiche alla Parte Prima, Titolo I (Disposizioni generali) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (d’ora in poi Codice). Le definizioni di cui all’articolo 2 del Codice sono aggiornate e integrate sulla base della direttiva (UE) 2019/1023, con l’aggiunta, *inter alia*, della definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, che comprende le procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale.

Sono precisati i segnali di allarme a cui l’imprenditore deve fare attenzione per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e previsti obblighi informativi nei confronti dei soggetti sindacali sulle misure che incidono sui rapporti di lavoro dei propri dipendenti. Si conferisce al presidente del tribunale o sezione il compito di vigilare sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza in sede di nomina dei professionisti e si prevede la trattazione prioritaria delle controversie in cui è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa. È disposta la pubblicazione nei siti internet dei ministeri della giustizia e dello sviluppo economico delle informazioni utili per consentire l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza, oltre che di una lista di controllo per agevolare le imprese nella redazione dei medesimi piani. Sono dettagliate le condizioni nel rispetto delle quali il tribunale esamina in via prioritaria la procedura diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata e si individua con l’omologazione del quadro di ristrutturazione o con l’apertura della procedura di insolvenza il momento ultimo di durata delle misure protettive.

**La relazione tecnica** illustra le norme ed evidenzia il carattere ordinamentale e precettivo delle stesse, precisando che le attività connesse, quali quelle svolte dai presidenti di tribunale o di sezione per la vigilanza sulle nomine dei professionisti, potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alle norme in esame non si hanno osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Più in generale, con riferimento al decreto nel suo insieme, si evidenzia preliminarmente che la materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata di recente riformata dal decreto legislativo n. 14 del 2019<sup>1</sup> (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): a tale decreto, assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Analogamente, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica al decreto legislativo n. 147 del 2020 (decreto correttivo del Codice), assistito anch'esso da una generale clausola di invarianza finanziaria, né al rinvio dell'entrata in vigore del codice medesimo (art. 1 del DL n. 118/2021).

Per quanto riguarda le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, introdotte dal Capo I (artt. 2 – 23-*bis*) del DL n. 118/2021, si evidenzia che anch'esse sono state considerate prive di effetti sulla finanza pubblica e risultano assistite da clausola di invarianza finanziaria, ad eccezione del solo articolo 3, il quale ha autorizzato la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale (circa tale disposizione si veda *infra* la scheda riferita all'articolo 6).

Ulteriori interventi sulla medesima materia (artt. 30-*ter* – 30-*sexies* del DL n. 152/2021), che hanno introdotto misure in materia di crisi d'impresa nell'ambito della riforma dell'insolvenza sono, infine, stati anch'essi considerati privi di effetti sulla finanza pubblica.

## **ARTICOLO 6**

### **Composizione negoziata della crisi e piattaforma unica nazionale**

**Le norme** sostituiscono integralmente il Titolo II della Parte Prima del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Alle norme abrogate (articoli 12-25 del Codice) non sono stati ascritti effetti finanziari. Salvo due modifiche sostanziali (v. *infra* la presente scheda), le norme introdotte dal presente decreto (nuovi articoli 12-25-*undecies* del Codice) riproducono, salvo modificazioni di coordinamento, norme vigenti che vengono fatte confluire nel Codice e che vengono, a loro volta, abrogate degli articoli 45 e 46 del presente decreto (con ciò realizzando una codificazione della disciplina senza ulteriori innovazioni).

Si fornisce una tavola di corrispondenza:

- i nuovi articoli 12 e 13 del Codice riproducono gli articoli 2 e 3 (commi da 1 a 9) del DL n. 118/2021, salvo una modificazione, di seguito descritta.
- i nuovi articoli 14 e 15 del Codice riproducono gli articoli 30-*ter* e 30-*quater* del DL n. 152/2021;
- i nuovi articoli da 16 a 25-*bis* del Codice riproducono, a un dipresso, gli articoli da 4 a 14 del DL n. 118/2021, salvo modificazioni di coordinamento;

---

<sup>1</sup> AG n. 53 della XVIII leg.

- i nuovi articoli 25-*ter* e 25-*quater* del Codice riproducono gli articoli 16 e 17 del DL n. 118/2021;
- il nuovo articolo 25-*quinqies* del Codice riproduce l'articolo 23, comma 2, del DL n. 118/2021;
- il nuovo articolo 25-*sexies* del Codice riproduce l'articolo 18 del DL n. 118/2021;
- il nuovo articolo 25-*septies* del Codice riproduce l'articolo 19, commi da 1 a 3, del DL n. 118/2021;
- il nuovo articolo 25-*octies* del Codice riproduce l'articolo 15 del DL n. 118/2021;
- il nuovo articolo 25-*novies* del Codice riproduce l'articolo 30-*sexies* del DL n. 152/2021, salvo una modificazione, di seguito descritta.

In tale quadro di mera codificazione priva di portata innovativa, come segnalato, sono introdotte due modificazioni sostanziali, di seguito descritte:

- 1) il nuovo articolo 13 del Codice riproduce i commi 1-9 dell'articolo 3 del DL n. 118/2021 ma non i commi 10 e 11, che risultano dunque abrogati (per effetto dell'articolo 45 del presente decreto). Dei commi così abrogati, il comma 10 reca l'autorizzazione di spesa (di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023) per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale e il comma 11 reca la consueta autorizzazione alle variazioni di bilancio. L'articolo 50 del presente decreto (alla cui scheda si rinvia) utilizza le risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del DL n. 118/2021 (ossia i risparmi derivanti dalla soppressione della descritta autorizzazione di spesa) per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice.

Si rammenta che il citato comma 10 autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e del Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Il successivo comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo riferito al citato decreto-legge.



(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Istituzione piattaforma		0,70				0,70				0,70		
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Spese per manutenzione e gestione piattaforma			0,20	0,20			0,20	0,20			0,20	0,20
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tab. A Ministero Giustizia		0,70				0,70				0,70		
Riduzione Tab A MISE			0,20	0,20			0,20	0,20			0,20	0,20

2) il nuovo articolo 25-*novies* del Codice riproduce l'articolo 30-*sexies* del DL n. 152/2021, che ha introdotto, per taluni creditori pubblici (INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione), l'obbligo di segnalare all'imprenditore le esposizioni debitorie (o carichi di riscossione) che superino determinati livelli, indicati dalla norma. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari. Il nuovo articolo 25-*novies* estende tale obbligo all'INAIL.

**La relazione tecnica** commenta ciascuna delle norme introdotte nel codice, affermando la loro neutralità.

Per quanto attiene alle norme che recano modificazioni rispetto al quadro normativo previgente, essa afferma quanto segue.

1) In merito ai profili finanziari relativi alla istituzione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del Codice, come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, la relazione tecnica rimanda alla specifica autorizzazione di spesa contenuta nei commi 10 e 11 dell'articolo 3 del D.L. n. 118 del 2021.

2) Per quanto riguarda l'articolo 25-*novies* del Codice – che ha esteso anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione – la relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura procedurale e si limita a disciplinare le soglie di debito per il quale scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei suddetti creditori pubblici qualificati nonché le tempistiche afferenti alla procedura di segnalazione e la decorrenza del meccanismo descritto. Pertanto, dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che l'articolo 6 del presente decreto traspone nel Codice della crisi d'impresa una serie di disposizioni, attualmente vigenti (contenute nel DL n. 118/2021 e nel DL n. 152/2021), che vengono contestualmente abrogate dagli articoli 45 e 46 del presente decreto.

Rispetto alla legislazione vigente l'articolo 6 del presente decreto comporta due modificazioni di carattere sostanziale:

- con riferimento al nuovo articolo 13 del Codice, che ripete la disciplina della piattaforma unica nazionale quale strumento di ausilio agli imprenditori interessati, si rileva che il testo non riproduce l'autorizzazione di spesa e l'autorizzazione ai decreti di variazione di cui, rispettivamente, ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del DL n. 118/2021: il citato articolo 3 viene contestualmente abrogato integralmente dall'articolo 45 del presente decreto. Le risorse derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa sono utilizzate per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo 13 medesimo. Poiché il nuovo articolo 13 del Codice riproduce l'abrogato articolo 3 del DL n. 118/2021 (eccetto, come detto, per i commi 10 e 11), si rileva che la quantificazione degli oneri (benché implicita) dovrebbe corrispondere a quella già effettuata in occasione dell'esame parlamentare della disposizione confluita. In proposito appare necessaria una conferma;

- con riferimento al nuovo articolo 25-*novies* del Codice, che estende anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, pur rilevando che alla disposizione originaria (articolo 30-*sexies* del DL n. 152/2021) non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe

chiarito se l'estensione di tali obblighi all'INAIL possa essere fronteggiata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto.

Circa le restanti disposizioni, non si formulano osservazioni in quanto le stesse si limitano a codificare norme già vigenti, salve talune modifiche di coordinamento testuale o di carattere ordinamentale: esse non appaiono quindi suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **ARTICOLI 7-13**

### **Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza**

**Le norme** recano modifiche alla Parte Prima, Titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Le modifiche previste agli articoli da 7 a 12, comma 1, del presente decreto sono volte principalmente ad allineare e coordinare le disposizioni vigenti ai nuovi strumenti dei quadri di ristrutturazione preventiva come definiti e disciplinati dallo schema di decreto.

L'articolo 12, comma 2, del presente decreto sostituisce l'articolo 40 del Codice, stabilendo le modalità di presentazione e di notifica della domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale. Il successivo comma 3 interviene a modifica dell'articolo 43 del Codice in materia di rinuncia della domanda ed estinzione del procedimento. Al comma 4 sono previste modifiche all'articolo 44 del Codice, con la riformulazione delle disposizioni che affidano al tribunale il compito di stabilire con decreto: il termine entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti; la nomina un commissario giudiziale; gli obblighi informativi periodici in capo al debitore; il versamento, da parte del debitore, delle somme per le spese di procedura; la revoca del provvedimento di concessione del termine entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il comma 5 dell'articolo 12 del presente decreto reca correzioni materiali all'articolo 46 del Codice sugli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo. Il successivo comma 6, sostituendo il vigente testo dell'articolo 47 del Codice, disciplina più in dettaglio le operazioni di verifica da parte del tribunale dell'ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano, in caso di concordato liquidatorio, e della ritualità della proposta, in caso di concordato in continuità aziendale. Il comma 7 del medesimo articolo 12 del decreto sostituisce l'articolo 48 del Codice, in relazione alla procedura di omologazione e, seguendo il principio della unitarietà delle procedure, disciplina sia quella del concordato preventivo che quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trattando le modalità di opposizione

al contenuto delle due diverse procedure di omologazione e confermando che la mancata omologazione determina l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'articolo 13 del presente decreto sostituisce gli articoli 54 e 55 del Codice, che disciplinano l'applicazione di misure cautelari e protettive adottate dal tribunale su istanza di parte, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Il nuovo testo dell'articolo 54 del Codice prevede che le misure cautelari possano essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese e tenendo conto delle misure già disposte. Si precisa che dalla data di pubblicazione della domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale nel registro delle imprese, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Le richieste di applicazione di misure protettive possono essere presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Le misure protettive conservano efficacia anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44 del Codice («Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva»), purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice.

Il comma 2 dell'articolo 13 del presente decreto interviene quindi sull'articolo 55 del Codice, riscrivendo le disposizioni che regolano il procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive indicate nel precedente articolo, precisando che esse perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure protettive possono essere revocate o modificate anche su istanza del debitore o del commissario giudiziale.

**La relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto delle disposizioni, evidenziandone il carattere ordinamentale e il fatto che le stesse non determinano effetti negativi per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 12, la relazione precisa che la disposizione è tesa a sviluppare le regole che sorreggono il procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, apportando le opportune integrazioni di natura ordinamentale e procedurale. In relazione all'articolo 13, viene

precisato che le modifiche ivi recate sono volte a definire in modo più puntuale la disciplina e l'efficacia delle misure cautelari e protettive nell'ambito dei diversi istituti previsti. Si legge, inoltre, che gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

## **ARTICOLI 14-24**

### **Strumenti di regolazione della crisi**

**Le norme** recano modifiche alla Parte Prima, Titolo IV del Codice.

Di particolare interesse, in questa sede, le modifiche apportate all'articolo 63 del Codice, in materia di transazioni su crediti tributari e contributivi, dall'articolo 15, comma 3, del presente decreto. Si prevede, infatti, che il tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste<sup>2</sup> per la validità degli accordi di ristrutturazione dei debiti e degli accordi di ristrutturazione agevolati e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Analoga disposizione è contenuta all'articolo 19, comma 6, del presente decreto in relazione al concordato preventivo. All'articolo 88 del Codice, infatti, è aggiunto dalla citata disposizione il comma 2-*bis*, ai sensi del quale, analogamente a quanto previsto per il concordato minore dall'articolo 80 del Codice, come modificato dal D.Lgs. n. 147 del 2020, il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste<sup>3</sup> per l'approvazione del concordato e la proposta di soddisfacimento è conveniente o non peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'articolo 16 del presente decreto inserisce poi un nuovo Capo I-*bis* al Titolo IV della Parte Prima del Codice, per disciplinare l'omologazione del Piano di ristrutturazione concordato

---

<sup>2</sup> Dagli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del Codice.

<sup>3</sup> Dall'articolo 109, comma 1, del Codice.

tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori. Il nuovo articolo 64-*bis* del Codice disciplina le modalità di presentazione della proposta e del piano di ristrutturazione, i compiti del professionista indipendente per l'attestazione della veridicità dei dati ivi contenuti, la nomina da parte del tribunale di un giudice delegato e del commissario giudiziale, le modalità di voto dei creditori, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti e l'omologazione da parte del tribunale. Il nuovo articolo 64-*ter* del Codice, invece, disciplina la modalità con cui il debitore può chiedere la conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo.

L'articolo 19 riscrive gli articoli da 84 a 87 del Codice, contenuti nel Titolo IV, capo III, dedicato, come recita la nuova rubrica, alle finalità e ai contenuti del concordato preventivo e alle tipologie di piano. All'articolo 84, come riformulato, si precisa che il concordato deve realizzare il soddisfacimento dei creditori, compresi quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma. Si aggiunge poi che il concordato, oltre a tutelare l'interesse dei creditori, è volto a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro. Si prevede, inoltre, che quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Quando, invece, il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di rami d'azienda, il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Il nuovo articolo 85 prevede il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse; stabilisce, in ogni caso, l'obbligatorietà della suddivisione in classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali e in caso di concordato in continuità aziendale; in quest'ultima ipotesi, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura e servizi, sono inserite in classi separate. Il nuovo articolo 86 non prevede più un limite massimo di due anni alla moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio in generale, ma ne prevede uno specifico, di sei mesi, per i crediti di lavoro. Il nuovo articolo 87 descrive nel dettaglio i contenuti che devono avere la proposta di concordato e la relazione del professionista indipendente.

L'articolo 20 disciplina in modo più articolato i compiti di vigilanza sull'attività del debitore e gli obblighi informativi nei confronti dei creditori in capo al commissario giudiziale.

L'articolo 21 aggiunge l'articolo 94-*bis* al Codice, che reca disposizioni speciali per garantire l'adempimento dei contratti pendenti al momento dell'avvio del concordato in continuità aziendale.

L'articolo 23 dispone la sostituzione dell'articolo 109 del Codice, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato, prevedendo che il concordato in continuità aziendale è approvato se in ciascuna classe è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro entro centottanta giorni (trenta in caso di crediti da lavoro) dall'omologazione. Sono esclusi dal voto quanti versano in una situazione di conflitto di interessi o incompatibilità, quali il coniuge del debitore o una società controllante o controllata dalla società debitrice. L'articolo 24 propone una nuova formulazione dell'articolo 112 del Codice, sul giudizio di omologazione. Il testo del nuovo articolo 112 precisa gli elementi che il tribunale deve verificare ai fini del concordato, i casi in cui il concordato in continuità aziendale può essere omologato nonostante una o più classi abbia espresso il proprio dissenso o un creditore abbia eccepito il difetto di convenienza della proposta e i casi in cui il concordato che prevede la liquidazione o l'attribuzione delle attività ad un assuntore può essere omologato nonostante l'opposizione di creditori dissenzienti. L'articolo 24, comma 2, del presente decreto stabilisce poi un termine di un anno dalla presentazione della domanda per l'omologazione.

**La relazione tecnica**, in merito all'articolo 15 del decreto, in tema di transazioni su crediti tributari e contributivi, afferma che la soluzione prospettata non appare suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica e che, anzi, la stessa favorirà la conclusione degli accordi e la formalizzazione del piano assestato di risanamento, producendo altresì effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, in quanto l'organo giudiziario, per omologare quanto sopra, non sarà vincolato all'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali, ma potrà procedere direttamente, valutando le conclusioni contenute nella relazione del professionista indipendente che ha condotto le trattative, se le stesse si rivelino favorevoli per le casse dell'Erario. In merito all'articolo 64-*bis* del Codice, aggiunto dall'articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame, la relazione precisa che la procedura relativa al Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ivi disciplinata persegue un intento deflattivo del contenzioso coerente con la prospettiva di una definizione tempestiva ed efficace della crisi dell'impresa. Con riferimento sia al medesimo articolo 64-*bis* che all'articolo 64-*ter* del Codice, aggiunto dall'articolo 16, comma 2, dello schema di decreto per disciplinare le modalità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto a

omologazione in concordato preventivo, la relazione specifica inoltre che, dando questi luoghi ad adempimenti già previsti dal Codice, che non esulano dall'ordinaria attività dell'esperto, non sono suscettibili di produrre effetti negativi sulla finanza pubblica, anche in ragione del fatto che l'esperto è scelto dal debitore e il relativo costo è totalmente a carico dell'imprenditore. Per il resto, afferma che i compiti affidati al commissario giudiziale e all'autorità giudiziaria sono di natura istituzionale e non comportano alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 19, la RT afferma che le modifiche e integrazioni sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo, per quanto possibile, lo slittamento del pagamento dei crediti, soprattutto i privilegiati, per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento attestato da professionista. Sottolinea poi che le spese legate al compenso dell'esperto in questione sono poste a carico della procedura e sono prededucibili dalla massa dell'attivo; pertanto la disposizione trattata non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 20, la relazione tecnica evidenzia come si tratti di profili precettivi che perfezionano e sostanziano i compiti precipui del commissario giudiziale al quale continua ad applicarsi la normativa della liquidazione dei compensi del curatore come già avviene nel codice vigente.

La relazione tecnica evidenzia poi il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria delle altre norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero derivare dall'articolo 15 e dall'articolo 19, comma 6, del presente decreto che prevedono la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (la quale potrebbe non aderirvi ove valuti tali accordi non soddisfacenti per le ragioni dell'Erario).

In relazione all'articolo 19, comma 4, del presente decreto (che modifica l'articolo 86 del Codice), andrebbe chiarito se l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio riguardi anche i crediti tributari di cui all'articolo 2752 del codice civile ai cui sensi hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni per le imposte sui redditi e per l'IVA e quelli per le imposte, tasse e tributi degli enti locali. In caso affermativo, infatti, andrebbe acquisita la valutazione



del Governo circa possibili effetti in termini di riduzioni o di posticipi di entrate tributarie già iscritte nei tendenziali.

Non si formulano osservazioni in relazione alle altre norme, stanti il loro carattere ordinamentale e i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

## **ARTICOLO 25**

### **Quadri di ristrutturazione preventiva**

**Le norme** prevedono l'inserimento di una nuova sezione VI-*bis* dopo l'articolo 120 del titolo IV della Parte Prima del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui D.Lgs. n. 14 del 2019. La nuova sezione è dedicata ai quadri di ristrutturazione preventiva delle società e si compone di quattro articoli. L'articolo 120-*bis* disciplina le modalità di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva da parte di una società. L'articolo 120-*ter* prevede la possibilità (o l'obbligo se il piano prevede modifiche ai loro diritti di partecipazione o la società ricorre al mercato del capitale di rischio) di prevedere la formazione di una classe di soci. L'articolo 120-*quater* precisa le condizioni a cui è subordinata l'omologazione del concordato che prevede l'attribuzione ai soci del valore risultante dalla ristrutturazione e sul quale una o più classi di creditori abbiano espresso il dissenso. L'articolo 120-*quinqies*, infine, disciplina l'esecuzione del provvedimento di omologazione del quadro di ristrutturazione preventiva e prevede l'intervento di un amministratore giudiziario nominato dal giudice nel caso gli amministratori non vi provvedano.

**La relazione tecnica** osserva che le norme dettano l'*iter* per la conclusione ed esecuzione di tutta la ristrutturazione dell'impresa e che ogni adempimento è demandato ai soci e agli amministratori, intervenendo il tribunale solo per ratificare il piano o, in precedenza, per nominare l'amministratore giudiziario in caso di negligenze o inattività. I costi connessi all'operatore dell'amministratore giudiziario sono a carico della procedura di risanamento o liquidazione e prededotti dall'attivo della società. Pertanto, ritiene la norma di natura ordinamentale e non comportante oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLI 26-32**

### **Liquidazione giudiziale**

**Le norme** recano modifiche alla Parte Prima, Titolo V del Codice, in tema di liquidazione giudiziale.

L'articolo 26 del presente decreto estende a tutti i creditori e al debitore la possibilità di chiedere la sostituzione del curatore. L'articolo 27 reca norme di coordinamento con la nuova disciplina prevista dallo schema di decreto. L'articolo 28 riduce i termini entro cui il curatore predisporre un programma di liquidazione a seguito della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale e devono svolgersi il primo esperimento di vendita dei beni e l'avvio delle attività di recupero dei crediti. Si consente, inoltre, al curatore la liquidazione di beni prima dell'approvazione del programma, se autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato di creditori. L'articolo 29 del presente decreto prevede alcune modifiche all'articolo 216 del Codice, che disciplina le modalità di liquidazione, prevedendo, tra l'altro, che il curatore possa proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. Rinvia poi ad un regolamento del Ministro della giustizia la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi per le vendite e gli altri atti di liquidazione. L'articolo 30 elimina la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità. L'articolo 31 del presente decreto modifica l'articolo 268 del Codice sulla liquidazione controllata del sovraindebitato, eliminando la possibilità per il pubblico ministero di presentare domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di un imprenditore e innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta. L'articolo 32 del presente decreto precisa che con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non determinano effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare, la RT osserva che l'articolo 26 è volto a sancire il principio paritario tra la posizione del debitore e quella dei creditori riguardo alla terzietà non solo del giudice, ma altresì degli ausiliari della procedura e che l'articolo 28 intende meglio definire i compiti del curatore, precisando che gli adempimenti connessi all'applicazione sia di tale articolo che dell'articolo 29 sulle modalità di liquidazione sono di natura istituzionale e potranno essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica segnala poi l'effetto positivo, ancorché non quantificabile in termini di contenimento dei costi della procedura, derivante dall'articolo 30 che elimina la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità, in ossequio del principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLI 33 e 34**

### **Gruppi di imprese**

**Le norme** apportano modifiche alla Parte Prima, Titolo VI del Codice, recante disposizioni relative ai gruppi di imprese. L'articolo 33 prevede che la contestazione degli effetti

pregiudizievoli relativi alle operazioni previste dai piani concordatari di gruppo da parte dei creditori non sia possibile se risulta applicabile la sola disciplina del concordato in continuità. Prevede che l'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, in caso di opposizione proposta da creditori dissenzienti, possa essere disposta dal tribunale quando ritenga che la soddisfazione dei creditori si concretizzi in misura non inferiore a quella che si determinerebbe a seguito della liquidazione giudiziale della singola impresa. L'articolo 34 reca disposizioni di coordinamento, operando gli opportuni richiami ai quadri di ristrutturazione preventiva.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non determinano effetti negativi per la finanza pubblica e che gli adempimenti correlati all'attuazione dell'articolo 33 possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLI 35 e 36**

##### **Liquidazione coatta amministrativa**

**Le norme** recano modifiche alla Parte Prima, Titolo VII del Codice, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 35 del presente decreto precisa le norme applicabili alla nomina e alle attività del commissario liquidatore. Al comma 3 modifica l'articolo 306 del Codice sui contenuti della relazione che il commissario deve presentare ogni sei mesi sostituendo il riferimento agli indizi di crisi con quello ai segnali di allarme, disciplinati nella nuova formulazione dell'articolo 3 del Codice. L'articolo 36 del presente decreto allinea il testo dell'articolo 316 del Codice alle modifiche previste dallo schema di decreto.

**La relazione tecnica** afferma che le norme hanno natura ordinamentale, procedurale e di coordinamento e che pertanto non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLI 37 e 38**

##### **Disposizioni penali**

**Le norme** apportano modifiche alla Parte Prima, Titolo IX del Codice, recante disposizioni penali. Le norme provvedono al coordinamento delle disposizioni del Codice con le modifiche previste dallo schema di decreto.

**La relazione tecnica** afferma che le norme hanno natura ordinamentale e di coordinamento e che pertanto non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### ARTICOLI 39-44

##### **Disposizioni di coordinamento**

**Le norme** recano ulteriori modifiche al Codice e operano un coordinamento delle disposizioni vigenti con le modifiche previste dallo schema di decreto. L'articolo 40 indica, inoltre, le specifiche competenze richieste per la nomina da parte dell'autorità giudiziaria del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore, in caso di procedure che presentino elementi transfrontalieri.

**La relazione tecnica** afferma che le norme hanno natura ordinamentale e di coordinamento e che pertanto non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### ARTICOLI 45-50

##### **Abrogazioni, entrata in vigore e disposizione finanziaria**

**Le norme** recano disposizioni finali e finanziarie.

In particolare, l'articolo 45 abroga le disposizioni del DL n. 118 del 2021 confluite nel Codice ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e reca ulteriori coordinamenti testuali al DL citato.

L'articolo 46 abroga le disposizioni del DL n. 152 del 2021 confluite nel Codice ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.

L'articolo 47 abroga per coordinamento talune disposizioni del D.Lgs. n. 147 del 2020, decreto correttivo del Codice.

L'articolo 48 sostituisce i rinvii contenuti nel D.LGS. n. 270 del 1999 (in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) alla legge fallimentare con rinvii alle norme applicabili del Codice della crisi e dell'insolvenza. Prevede inoltre che, al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è stata affidata la gestione dell'impresa debba rendere il conto all'autorità giudiziaria nelle modalità con cui il curatore, ai sensi dell'articolo 231 del Codice, presenta al giudice delegato l'esposizione delle operazioni, delle attività di gestione e delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione. Inoltre, prevede che il debitore e i creditori, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, possano chiedere al Ministro dello sviluppo economico la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi e

possano altresì chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario a farsi coadiuvare da terzi che versino in situazioni di conflitto di interessi. Infine, prevede che ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applichino le disposizioni del Codice sulle condizioni e sul procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata.

L'articolo 49 prevede che lo schema di decreto entri in vigore il 16 maggio 2022, data già prevista per l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza.

L'articolo 50 reca disposizioni finanziarie e prevede che all'attuazione delle disposizioni relative alla istituzione della piattaforma telematica nazionale si provveda mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del D.L. n. 118 del 2021.

Si rammenta che la norma citata autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della medesima piattaforma, la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

**La relazione tecnica** osserva che le norme di cui agli articoli 45, 46 e 47 sono norme di collegamento e coordinamento, che non incidono sui profili di natura finanziaria. In relazione all'articolo 48, evidenzia il carattere ordinamentale della norma, che dunque non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 50 del presente provvedimento, la relazione tecnica afferma che agli adempimenti connessi alla piena funzionalità della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del Codice, relativi all'interoperabilità della piattaforma con altre banche dati di cui all'articolo 14 del Codice, allo scambio di documentazione e dati di cui all'articolo 14 del Codice e al programma informatico di cui al capoverso 25-*undecies* del Codice, si potrà provvedere mediante l'impiego delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del D.L. n. 118 del 2021.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che l'articolo 50, comma 1, del presente decreto utilizza i risparmi derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del DL n. 118/2021 per provvedere agli oneri derivanti dal nuovo articolo 13 del Codice (che riproduce i commi da 1 a 9 del medesimo articolo 3 abrogato). In proposito si rileva che il nuovo articolo 13 del Codice non reca una specifica quantificazione – a differenza dell'abrogato articolo 3 del DL n. 118/2021 – e che tale quantificazione è desumibile solo indirettamente mediante il confronto con le risorse poste a copertura (peraltro tale determinazione non risulta univoca sul piano letterale, potendo in teoria le risorse poste a copertura essere di importo anche superiore rispetto all'onere); inoltre, sul piano formale, si rileva che agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice

non corrisponde una specifica e formale autorizzazione di spesa, bensì solamente una copertura. Circa tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Quanto all'articolo 50, comma 2, che reca una generale clausola di invarianza finanziaria, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle altre disposizioni del decreto in esame.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni: esse infatti abrogano norme cui non erano stati ascritti effetti finanziari o introducono modificazioni di coordinamento.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 50 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, concernente l'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, disposta dall'articolo 45, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto.

Al riguardo, si ricorda che il comma 10 del citato articolo 3 autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, già prevista dal citato decreto-legge n. 118 del 2021, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, per l'anno 2022, e al Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2023.

Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse rinvenienti dalle norme oggetto di abrogazione siano ancora integralmente disponibili, posto che l'onere relativo all'istituzione della nuova piattaforma, secondo quanto può essere ricavato dalla relazione tecnica, pur in assenza di un'esplicita quantificazione al riguardo, dovrebbe corrispondere a quello previsto dalle norme oggetto di abrogazione.

Infine, il comma 2 dell'articolo 50 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del

medesimo articolo 50, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, dal punto di vista formale, si segnala l'opportunità di sostituire nella medesima clausola le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".